

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/415 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2022

relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965) o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio sono state autorizzate per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acido DL-malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (4) I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti» o «regolatori dell'acidità». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nel parere del 29 gennaio 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido DL-malico non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo è irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l'esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è efficace come conservante per mangimi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2014;12(2):3563.

- (6) Nei pareri del 27 gennaio 2015 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo ha effetti potenzialmente pericolosi per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l'esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che la sostanza può potenzialmente fungere da regolatore dell'acidità nei mangimi. Tuttavia la sua efficacia come conservante, seppure riconosciuta per gli alimenti, non è stata sufficientemente dimostrata a causa della mancanza di analisi statistiche fornite dal *design study*.
- (7) Benché gli studi forniti non offrano una solida dimostrazione statistica, l'autorizzazione per uso alimentare già concessa all'acido citrico per la stessa funzione è stata considerata un indicatore sufficiente dell'efficacia della sostanza come conservante, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (8) Nei suoi pareri del 1° luglio 2014 ⁽⁶⁾ e dell'8 settembre 2015 ⁽⁷⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido sorbico e il sorbato di potassio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che tali additivi sono irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido sorbico e il sorbato di potassio sono additivi alimentari autorizzati nell'Unione per l'impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l'effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.
- (9) Nei suoi pareri del 1° febbraio 2012 ⁽⁸⁾ e del 6 maggio 2021 ⁽⁹⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido acetico, il diacetato di sodio e l'acetato di calcio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'acido diluito è considerato irritante, mentre a concentrazioni più elevate è corrosivo e presenta un rischio particolare per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido acetico, il diacetato di sodio e l'acetato di calcio sono additivi alimentari autorizzati nell'Unione per l'impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l'effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.
- (10) Nel suo parere del 16 novembre 2011 ⁽¹⁰⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'acido propionico e il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio sono corrosivi per la pelle, per le mucose e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio hanno il potenziale per fungere da conservanti nei mangimi.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015;13(2):4009 ed EFSA Journal 2015;13(2):4010.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 57).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2014;12(7):3792.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015;13(9):4239.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2571.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021;19(5):6615.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2446.

- (11) Nei suoi pareri del 17 settembre 2014 ⁽¹¹⁾, dell'11 marzo 2015 ⁽¹²⁾, del 18 marzo 2020 ⁽¹³⁾, del 7 maggio 2020 ⁽¹⁴⁾, del 19 marzo 2020 ⁽¹⁵⁾, del 24 ottobre 2014 ⁽¹⁶⁾ e del 7 maggio 2020 ⁽¹⁷⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido formico, il formiato di sodio, il formiato di calcio e il formiato di ammonio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'acido formico, il formiato di sodio e il formiato di ammonio sono corrosivi. Il formiato di calcio e il formiato di sodio non sono irritanti per la pelle, ma sono leggermente irritanti per gli occhi e irritanti per le vie respiratorie, di cui sono potenziali sensibilizzanti. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido formico, il formiato di sodio, il formiato di calcio e il formiato di ammonio possono potenzialmente fungere da conservanti nei mangimi.
- (12) Nei pareri del 9 luglio 2015 ⁽¹⁸⁾, del 5 luglio 2017 ⁽¹⁹⁾ e del 12 novembre 2019 ⁽²⁰⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e il lattato di calcio non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'acido lattico è irritante per gli occhi, corrosivo per la pelle e irritante per le vie respiratorie. Il lattato di calcio deve essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che, poiché l'acido lattico e il lattato di calcio sono usati negli alimenti come conservanti, è ragionevole attendersi che l'effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.
- (13) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (14) Le valutazioni delle sostanze acido DL-malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio dimostrano che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo delle sostanze acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio.
- (15) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione di acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (16) Il fatto che l'utilizzo di acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, acido propionico, propionato di sodio, propionato di ammonio, acido formico, formiato di ammonio, formiato di sodio, formiato di calcio e acido lattico come conservanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio, così come l'utilizzo dell'acido citrico come regolatore di acidità, non esclude il loro utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3827.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2015;13(5):4056.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6076.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(5):6139.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6077.

⁽¹⁶⁾ EFSA Journal 2014;12(11):3898.

⁽¹⁷⁾ EFSA Journal 2020;18(5):6137.

⁽¹⁸⁾ EFSA Journal 2015;13(12):4198.

⁽¹⁹⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4938.

⁽²⁰⁾ EFSA Journal 2019;17(12):5914.

- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Gli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti» o «regolatori dell'acidità», sono autorizzati come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli additivi specificati nell'allegato e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici.								
Gruppo funzionale: conservanti.								
1a296	Acido DL-malico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido DL-malico ≥ 99,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido DL-malico ≥ 99,5 % C₄H₆O₅ Numero CAS: 6915-15-7 (o 617-48-1) Ceneri solfatate ≤ 0,02 % Acido fumarico ≤ 1 % Acido maleico ≤ 0,05 % Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido malico come acido malico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) – EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>	3 aprile 2032

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a330	Acido citrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: $C_6H_8O_7$ Numero CAS: 77-92-9 Forma monoidrata: $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ Numero CAS: 5949-29-1 Ceneri solfatate < 0,05 % Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da: — <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794, o — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CGMCC 5751, o — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 40347/CGMCC 5343, o</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido citrico come acido citrico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	15 000	<ol style="list-style-type: none"> 1. La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	---------------	--	-------------------------	---	---	--------	--	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: regolatori dell'acidità.

1a330	Acido citrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: $C_6H_8O_7$ Numero CAS: 77-92-9 Forma monoidrata: $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ Numero CAS: 5949-29-1 Ceneri solfatate < 0,05 % Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da: — <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794, o — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CGMCC 5751, o — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 40347/CGMCC 5343, o</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido citrico come acido citrico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	15 000	<ol style="list-style-type: none"> 1. La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	---------------	--	-------------------------	---	---	--------	--	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a200	Acido sorbico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido sorbico ≥ 99 % Forma solida</p> <p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>Acido sorbico ≥ 99 % $C_6H_8O_2$ Numero CAS: 110-44-1 Ceneri solfatate ≤ 0,2 % Aldeidi ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido sorbico come acido sorbico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298</p>	Tutte le specie animali diverse dai ruminanti a rumine non funzionante	—	—	2 500	<p>1. La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>	3 aprile 2032
			Ruminanti a rumine non funzionante		—	6 700		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
gruppo funzionale: conservanti.

1k202	Sorbato di potassio	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida</p> <p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>Sorbato di potassio ≥ 99 % C₆ H₇ KO₂ Numero CAS: 24634-61-5 Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del potassio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510</p> <p>Per la determinazione del sorbato di potassio come acido sorbico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298</p>	Tutte le specie animali diverse dai ruminanti a ruminante non funzionante	—	—	2 500 (come acido sorbico)	<p>1. La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>	3 aprile 2032
			Ruminanti a ruminante non funzionante		—	6 700 (come acido sorbico)		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a260	Acido acetico	<i>Composizione dell'additivo</i>	Pollame Suini Animali da compagnia	—	—	2 500	1. La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»	3 aprile 2032
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>	Tutte le altre specie animali diverse dai pesci		—	—		
		<p>Acido acetico ≥ 99,8 % Forma liquida</p> <p>Acido acetico ≥ 99,8 % $C_2H_4O_2$ Numero CAS: 64-19-7 Acqua ≤ 0,15 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido acetico come acido acetico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a262	Diacetato di sodio	<i>Composizione dell'additivo</i> Diacetato di sodio ≥ 58 % Forma solida	Pollame Suini Animali da compagnia	—	—	2 500 (come acido acetico)	1. La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»	3 aprile 2032
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Diacetato di sodio (anidro e triidrato) ≥ 58 % NaC ₄ H ₇ O ₄ Numero CAS: 126-96-5 Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del sodio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510 Per la determinazione del diacetato di sodio come acido acetico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294	Tutte le altre specie animali diverse dai pesci		—	—		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a263	Acetato di calcio (anidro e monoidrato)	<i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di calcio ≥ 98,7 % Forma solida	Pollame Suini Animali da compagnia	—	—	2 500 (come acido acetico)	1. La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»	3 aprile 2032
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di calcio ≥ 98,7 % C ₄ H ₆ CaO ₄ Numero CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Ferro ≤ 0,5 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del calcio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510 Per la determinazione dell'acetato di calcio come acido acetico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294	Tutte le altre specie animali diverse dai pesci		-	-		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1k280	Acido propionico	<i>Composizione dell'additivo</i>	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Le miscele di diverse fonti di acido propionico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032			
		Acido propionico ≥ 99,5 % Forma liquida							Suini	—	30 000
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>							Pollame	—	10 000
		Acido propionico ≥ 99,5 % $C_3H_6O_2$ Numero CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido propionico come acido propionico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294									

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1k281	Propionato di sodio	<i>Composizione dell'additivo</i>	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	—	—	—	1. Le miscele di diverse fonti di acido propionico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»	3 aprile 2032
		Propionato di sodio ≥ 98,5 % Forma solida	Suini					
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>						
		Propionato di sodio ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na Numero CAS: 137-40-6 Perdita all'essiccazione ≤ 4 % determinata dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica			—	30 000 (come acido propionico)		
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾	Pollame		—	10 000 (come acido propionico)		
		Per la determinazione del sodio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510 Per la determinazione del propionato di sodio come acido propionico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a282	Propionato di calcio	<i>Composizione dell'additivo</i>	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	—	—	—	1. La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»	3 aprile 2032		
		Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida	Suini						—	30 000 (come acido propionico)
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>	Pollame						—	10 000 (come acido propionico)
		Propionato di calcio ≥ 98 % C ₆ H ₁₀ O ₄ Ca Numero CAS: 4075-81-4 Perdita all'essiccazione ≤ 6 % determinata dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica								
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾								
		Per la determinazione del calcio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510 Per la determinazione del propionato di calcio come acido propionico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294								

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1k284	Propionato di ammonio	<i>Composizione dell'additivo</i>	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032		
		Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 % Forma liquida	Suini						—	30 000 (come acido propionico)
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>	Pollame						—	10 000 (come acido propionico)
		Propionato di ammonio C ₃ H ₉ O ₂ N Numero CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica								
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾								
		Per la determinazione dell'ammonio nell'additivo per mangimi: distillazione e titolazione - ISO 5664 Per la determinazione del propionato di ammonio come acido propionico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294								

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1k236	Acido formico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido formico ≥ 84,5 % Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido formico ≥ 84,5 % H_2CO_2 Numero CAS: 64-18-6 Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido formico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	10 000	<ol style="list-style-type: none"> 1. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	---------------	---	-------------------------	---	---	--------	--	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1k237i	Formiato di sodio	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di sodio ≥ 98 % Forma solida Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Acqua ≤ 25 % Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di sodio HCO₂Na Numero CAS: 141-53-7 Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del sodio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510</p> <p>Per la determinazione del formiato di sodio come acido formico totale negli additivi per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	10 000 (come acido formico)	<ol style="list-style-type: none"> Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparenate. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
--------	-------------------	---	-------------------------	---	---	-----------------------------	--	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.**Gruppo funzionale: conservanti.**

1a238	Formiato di calcio	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di calcio ≥ 98 % Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di calcio $\text{Ca}(\text{HCO})_2$ Numero CAS: 544-17-2 Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del calcio nell'additivo per mangimi: spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510 Per la determinazione del formiato di calcio come acido formico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali	—	—	10 000 (come acido formico)	<ol style="list-style-type: none"> Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	--------------------	--	-------------------------	---	---	-----------------------------	---	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a295	Formiato di ammonio	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di ammonio ≥ 35 % Acido formico ≤ 64 % Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di ammonio ≥ 35 % HCO_2NH_4 Numero CAS: 540-69-2 Formammide < 3 000 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'ammonio nell'additivo per mangimi: distillazione e titolazione - ISO 5664 Per la determinazione del formiato di ammonio come acido formico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti	—	—	2 000 (come acido formico)	<ol style="list-style-type: none"> Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	---------------------	---	--	---	---	----------------------------	---	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici.								
Gruppo funzionale: conservanti.								
1a270	Acido lattico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido lattico ≥ 72 % (p/p) Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 5 % Acido L-lattico ≥ 95 % C₃H₆O₃ Numero CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di: <i>Bacillus coagulans</i> (LMG S-26145 o DSM 23965) o <i>Bacillus smithii</i> (LMG S-27890) o <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-27889).</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido lattico come acido lattico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a ruminanti a ruminanti a ruminante	—	—	20 000	<ol style="list-style-type: none"> Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
					—	50 000		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi tecnologici.
Gruppo funzionale: conservanti.

1a327	Lattato di calcio	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p) Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Lattato di calcio ≥ 98 % $(C_3H_5O_2)_2 \cdot nH_2O$ Numero CAS: 814-80-2 Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del lattato di calcio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510</p> <p>Per la determinazione del lattato di calcio come acido lattico totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294</p>	<p>Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a ruminante</p> <p>Suini e ruminanti diversi dai ruminanti a ruminante</p>	—	—	20 000 (come acido lattico)	<ol style="list-style-type: none"> La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» 	3 aprile 2032
-------	-------------------	---	---	---	---	-----------------------------	---	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.